



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Approvato con deliberazione di C.C. n.38 del 23/12/2019

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Tipologia di contributi	pag. 3
Art. 3 – Iniziative e/o attività assimilabili a benefici	pag. 3
Art. 4 – Destinatari dei benefici	pag. 4
Art. 5 – Aree di intervento	pag. 4
Art. 6 – Domanda di ammissione ai benefici	pag. 4
Art. 7 – Priorità all'erogazione dei contributi	pag. 5
Art. 8 – Criteri di valutazione	pag. 5
Art. 9 – Misura dei contributi	pag. 5
Art. 10 – Rendiconto	pag. 5
Art. 11 – Utilizzo dei locali comunali	pag. 6
Art. 12 – Concessione patrocinio	pag. 6
Art. 13 – Effetti della concessione	pag. 7
Art. 14 – Albo	pag. 7
Art. 15 – Norme e regolamenti abrogate	pag. 7
Art. 16 – Rinvio dinamico	pag. 7
Art. 17 – Tutela dei dati personali	pag. 7

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12, Legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 Tipologia di contributi

1. I contributi economici di cui al presente Regolamento sono erogabili in relazione:
- All'attività ordinaria svolta annualmente dal soggetto richiedente (contributo ordinario) e risultante dallo statuto o atto costitutivo, se presente;
 - Ad una specifica e particolare attività, iniziativa o bisogno correlato alle esigenze operative del soggetto richiedente o dell'Amministrazione comunale (contributo straordinario).

Art. 3 Iniziativa e/o attività assimilabili a benefici

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, al fine di sostenere e incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.

2. La concessione dei benefici e agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività e eventi di pubblico interesse e utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del Comune;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del Comune;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

Art. 4 Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di

impegno sociale e umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.

2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:
 - a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
 - b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.

Art. 5

Aree di intervento

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
 - a) Incentivazione pratica sportiva tra i giovani a carattere non agonistico;
 - b) Valorizzazione del tessuto economico e sociale;
 - c) Sicurezza, protezione civile e dell'ambiente;
 - d) Arricchimento culturale con particolare interesse locale;
 - e) Mantenimento dei valori storici;
 - f) Sostegno umanitario in caso di calamità;
 - g) Promozione e prevenzione sociale e assistenziale;
 - h) Attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le forme di contribuzione che, per legge, o con altre fonti regolamentari o di pianificazione generale sono specificatamente regolate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni.

Art. 6

Domanda di ammissione ai benefici

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dall'interessato o dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco, preferibilmente tramite apposito modulo reperibile sul sito web del Comune, corredate:
 - a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente. Per il primo anno di entrata in vigore, le domande potranno essere presentate entro il 31 marzo.
3. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività e iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.
4. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
5. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
7. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare

l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 7 **Priorità all'erogazione dei contributi**

1. Ad eccezione dei contributi erogati per le finalità di cui all'art. 5 n 7, ai fini dell'erogazione dei contributi avranno titolo preferenziale i soggetti che non perseguono scopo di lucro o che perseguono finalità dirette al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'ente erogatore, siano di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario. Il vantaggio economico accordato deve essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.

Art. 8 **Criteri di valutazione**

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato.
2. Il Comune, comunque, non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

Art. 9 **Misura dei contributi**

1. L'entità dei contributi è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente. I contributi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Debbono, altresì, essere direttamente funzionali nell'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamento per attività future e/o costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

Art. 10 **Rendiconto**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto, entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 11

Utilizzo dei locali comunali

1. Le manifestazioni, le iniziative e i progetti, da svolgersi nei locali specificamente individuati dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali avverrà nel rispetto alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte per legge in materia di sicurezza.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare o sospendere precedenti concessioni di locali per sopraggiunti e improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
4. Le associazioni interessate ad assegnazione di locali di proprietà comunale da destinare a sede sociale dovranno presentare apposita domanda di assegnazione sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore*, indicando il locale interessato e i dati identificativi dell'associazione.
5. L'assegnazione dei locali di cui al comma precedente è disposta con scrittura privata a firma del responsabile del servizio, previa deliberazione della Giunta comunale e successiva sottoscrizione dello schema di contratto di concessione in comodato d'uso tra il Comune e l'associazione, contenente le condizioni d'uso del locale, che non deve essere superiore ad anni 5, rinnovabile per un tempo eguale; lo schema del contratto di concessione, costituito da una premessa e num. 5 articoli, è allegato al presente Regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
6. Il Comune ha la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse o negli altri casi espressamente previsti nel contratto di concessione.

Art. 12

Concessione patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Comune di Vische esprime la simbolica adesione e l'interesse dell'ente per una iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.
2. Tutte le iniziative devono apportare un significativo contributo scientifico, culturale o informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, dell'immagine e delle competenze del Comune di Vische. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgano nel territorio comunale purché siano di interesse per il Comune di Vische e concorrano a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale del Comune e del suo territorio.
3. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma del Comune di Vische su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata e viene concesso dal Sindaco. La richiesta di concessione di patrocinio, eventualmente accompagnata da richiesta di beneficio nonché dalla eventuale concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 13
Effetti della concessione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano promozione delle iniziative patrocinate, che le stesse vengano realizzate con il patrocinio del Comune di Vische, attraverso l'apposizione dello stemma istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso.
2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e, pertanto, non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune di Vische, né la concessione di contributi economici.

Art.14
Albo

1. Il Comune potrà istituire l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. Sull'albo andranno riportate le seguenti informazioni:
 - nominativo del beneficiario e indirizzo;
 - quantificazione delle provvidenze;
 - estremi dell'atto di concessione;
 - disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 15
Norme e Regolamenti abrogati

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme regolamentari e le disposizioni con esso contrastanti e/o incompatibili.

Art. 16
Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti, si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.

Art. 17
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,

nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.